

Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1106 - Pres. Lorenzo - Rel. Varrone

Superamento limiti di velocità – multa del Vigile senza strumento obiettivo di controllo - illegittima

La piena prova fino a querela di falso, attribuita al verbale con riferimento ai fatti attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza, non si estende alle sue valutazioni basate su presunzioni, ossia su sue supposizioni e sensazioni non corroborate da strumenti obiettivi di controllo, come la rilevazione dell'autovelox.

Si deve, quindi, ritenere illegittima la multa per eccesso di velocità se l'agente suppone il dato dalla lettura del suo contachilometri.

Nel caso di specie, infatti, gli agenti accertatori, inseguendo e raggiungendo l'auto del ricorrente, verificavano che il loro tachimetro segnava 160 km/h.

Al contrario, invece, non si può desumere da nessuna circostanza oggettiva che anche l'auto del ricorrente andasse alla medesima velocità.

Il verbale di contestazione, secondo la Suprema Corte, non essendo correttamente motivato in ordine all'accertamento della velocità (non adeguata alle caratteristiche della strada) fa ritenere errata la Sentenza del Tribunale di Venezia, che confermava la sentenza del Giudice di Pace, di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

COMPOSTA DAGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI

Dott. Lorenzo Orizia	Presidente
Dott. Giuseppe Grasso	Consigliere
Dott. Luigi Abate	Consigliere
Dott. Rossana Ginnaccari	Consigliere
Dott. Luca Varrone	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23369-2020 proposto da:

XXX XXX, elettivamente domiciliato in Rosoloina (RO) via

presso lo studio dell'avv.to che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA Via dei portoghesi, 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2601/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE

1. XXX XXX ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Il Ministero dell'Interno è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, il Presidente ha fissato con decreto

l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso (violazione degli artt. 112, 113 e 115 cpc e 141 del dlgs n. 285/1992 e vizio di motivazione; violazione degli artt. 2700 cc, degli artt. 21,22, 22 bis e 22 della legge n. 689/1981 e vizi di motivazione nonché nullità della sentenza) si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti di velocità da parte del ricorrente sulla base dell'apprezzamento dell'agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata anche per questo aspetto.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il Tribunale ha ritenuto provata la velocità di 160 km/h contestata al ricorrente perché nel verbale risultava accertato che l'auto degli agenti accertatori postasi all'inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocità. Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell'auto degli agenti segnalava 160 km/h. Non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l'auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocità. Risulta errata pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che il verbale di contestazione supportato da circostanze oggettive indicate dettagliatamente risulta correttamente motivato in ordine all'accertamento della velocità non adeguata alle caratteristiche della strada".
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. nella

parte in cui risultava accertato dai militari che l'autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (*ex plurimis* Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

Ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l'auto dei Carabinieri si sia spinta all'inseguimento alla velocità di 160 km orari (pag. 3 della sentenza impugnata), da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l'auto del ricorrente andasse alla medesima velocità. Il Tribunale fa anche un generico riferimento ad altre circostanze oggettive, ma senza specificare quali siano tali circostanze.

Si impone, pertanto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, trattati unitariamente stante la loro evidente connessione, la cassazione della sentenza impugnata.

Spetterà al giudice del rinvio valutare la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosità della condotta di guida del ricorrente.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 18 novembre 2021.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia